

L'USO DELLA NARCOANALISI e la sua illiceità giuridico-penale

Il problema relativo ai mezzi e agli strumenti necessari e giuridicamente ammissibili per arrivare alla conoscenza e alla valutazione della personalità del soggetto è sempre stato, come lo è tuttora, fra i più delicati del diritto processuale penale. Basti pensare alla difficoltà di operare, ai fini pratici, una netta distinzione tra mezzi diretti all'accertamento del fatto (per es., a stabilire se quella determinata morte fu dovuta ad omicidio o a suicidio) o all'accertamento del suo autore (per es. se quell'omicidio fu compiuto da Caio o da Mevio), da un lato, e mezzi diretti all'indagine della personalità dall'altro. Anche l'accertamento della pericolosità o meno di un individuo, infatti, ha per presupposto l'accertamento di un fatto, di una infrazione, di un qualche cosa di concreto, insomma, dal quale prendere le mosse per la determinazione della personalità e per l'applicazione di misure di sicurezza; allo stesso modo che mezzi diretti all'accertamento del fatto possono dare importanti ed essenziali risultati sulla personalità del suo autore: così le informazioni assunte sulla persona e il suo ambiente, così l'interrogatorio e la confessione comunque ottenuta, così, ancora, i metodi scientifici d'indagine per la scoperta della verità.

Ora, se già per quanto attiene all'interrogatorio dell'imputato e alla sua confessione è respinto in tutti i paesi civili l'uso della tortura e di ogni violenza fisica e morale sull'imputato ai fini di ottenere la confessione (e l'art. 13 della Costituzione italiana, con formula latissima, punisce « ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà »), non vedo perchè altrettanto non si debba dire in relazione al più grave ed attuale problema dell'uso di mezzi scientifici per la scoperta della verità nelle indagini giudiziarie.

Vero che il primo problema che potrebbe porsi al riguardo in maniera pregiudiziale è quello di stabilire se l'uso di tali mezzi giovi effettivamente a scoprire la verità, e se esso giovi in ogni caso o nel maggior numero dei casi: perchè, se questo problema dovesse per avventura avere risposta negativa, potrebbe essere senz'altro superfluo porsi gli altri due problemi, se cioè sia moralmente lecito l'uso di tali mezzi e se essi debbano essere consentiti o addirittura prescritti dalle leggi positive. Basterebbe anzi il semplice sospetto di non poter ritenere come tranquillante la risposta data dal soggetto in stato di subnarcosi, per dover proscrivere decisamente l'uso della narcoanalisi dall'attività processuale, con tutto vantaggio della serietà di questa.

E in proposito non è male ricordare che anche quegli studiosi che ritengono la narcoanalisi mezzo serio ed efficace per lo studio in profondità della personalità umana, concordano nel ritenerlo inadeguato all'accertamento di fatti o circostanze note o presunte tali al soggetto esaminando: il che poco si armonizza, appunto, con la peculiare finalità degli istituti processuali, ch'è quella di amministrare la giustizia sulla base della verità reale, che si avrebbe solo se l'adozione della

narcoanalisi desse la possibilità di chiarire *in modo certo e sicuro* la verità di quei fatti o di quelle circostanze.

Ma data pure, e non concessa, l'idoneità della narcoanalisi a codesti fini, l'illiceità giuridica del suo uso persisterebbe ugualmente. La libertà morale dell'imputato esige invero rispetto maggiore dello stesso accertamento della verità, poichè la libertà, anche quella concessa al detenuto o al presunto colpevole, è un bene che dipende da noi stessi ed al quale nessuno ha il diritto di rinunciare. E' insomma necessario tutelare in ogni caso, e al disopra di qualsiasi altra considerazione o di qualsiasi altro vero o malinteso interesse del corpo sociale, la libertà morale e la dignità della personalità umana: necessità di tutela che resta piena ed integra quand'anche fosse dimostrata l'assoluta efficacia del mezzo proposto. Chi propone l'adozione di un mezzo del genere non dovrebbe nè biasimare l'uso della tortura, che si faceva in passato, nè scandalizzarsi di fronte a clamorosi processi penali che si sono celebrati e si celebrano tuttora in altri paesi, più o meno civili. Per chi dubitasse valga il ricordo della citata norma costituzionale, e degli art. 613 e 610 del nostro codice penale, che puniscono, rispettivamente, il fatto di « chiunque, mediante suggestione ipnotica od in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o *con qualsiasi altro mezzo*, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere e di volere », e il fatto di « chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, *tollerare* od omettere qualche cosa ».

E' poi da rilevare che la narcoanalisi dovrebbe essere in ogni caso sottoposta a uno stesso principio (che la vietasse o la consentisse o la prescrivesse), tanto nel caso in cui fosse richiesta dalla difesa dell'imputato, quanto nel caso in cui fosse disposta dal magistrato: e ciò per evitare che il rifiuto dell'imputato possa influenzare il convincimento di colpevolezza del giudice. V'è sempre il pericolo che da un eventuale rifiuto — a parte lo stato di coazione psicologica in cui verrebbe a trovarsi colui al quale viene proposto di sottoporsi a tale mezzo di indagine — si potrebbe facilmente essere indotti a ricavare elementi di prova del contrario. Mentre invece l'accettazione potrebbe derivare dalla convinzione che l'esperimento non avrà risultati pericolosi ed il rifiuto da preoccupazioni diverse da quelle di aggravare la propria posizione giudiziaria.

E' significativo, al riguardo, che la nostra Corte Suprema di Cassazione (con sentenza in data 10 novembre 1948), abbia stabilito che l'uso di mezzi di qualsiasi natura che privino o menomino la libertà psichica dell'imputato allo scopo di ottenere la confessione non è consentito, perchè la *confessione, per essere legittima, dev'essere volontaria e libera*: ecco perchè, in conclusione, poco giova fare appello al consenso del soggetto esaminando, per legittimare un trattamento il cui risultato sarebbe in ogni caso viziato in radice.

Prof. ALBERTO CRESPI